

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERUNIVERSITARIA

Capo 1

SCUOLA INTERUNIVERSITARIA CAMPANA DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO (S.I.C.S.I.)

Regolamento Didattico

Articolo 1.1

Principi generali

1. Per le finalità e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4 comma 2 della L. 19 novembre 1990 n° 341 ed in applicazione del D.P.R. 31 luglio 1996 n° 470, della L. 2 agosto 1999 n° 264, del D.M. 26 maggio 1998 e del D.M. 4 giugno 2001 n° 268, è istituita la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento denominata S.I.C.S.I., articolata in Sezioni, cui partecipano le seguenti Università presso ciascuna delle quali è costituita una Sezione della Scuola:

- Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- Seconda Università degli Studi di Napoli;
- Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
- Istituto Universitario Orientale di Napoli;
- Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli;
- Università degli Studi di Salerno;
- Università degli Studi del Sannio;

i cui rapporti sono regolati da apposita Convenzione.

2. La S.I.C.S.I. ha sede amministrativa centrale presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e sedi periferiche presso ciascuna delle sue Sezioni.

3. L'impegno didattico viene ripartito annualmente fra gli Atenei convenzionati secondo una programmazione unitaria del Comitato di Gestione di cui all'art. 1.7, che tiene conto delle disponibilità di risorse didattiche, logistiche e di servizi messe a disposizione da ciascuna sede e della ripartizione della domanda formativa sul territorio regionale campano.

Articolo 1.2

Finalità e obiettivi della S.I.C.S.I.

1. La S.I.C.S.I. ha il fine di formare l'insieme di competenze e attitudini caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della scuola, quale si configura anche in considerazione dello sviluppo e dell'autonomia del sistema scolastico.

2. Gli obiettivi della S.I.C.S.I. sono quelli di promuovere in ciascun allievo:

- a) l'acquisizione delle competenze relative alle scienze dell'educazione, all'interazione educativa e alle problematiche dell'identità e delle differenze culturali legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento e alla pratica scolastica;
- b) l'acquisizione delle competenze di carattere storico ed epistemologico relative alle discipline proprie di ciascuna abilitazione e il loro approfondimento metodologico;

- c) l'acquisizione delle competenze di didattica delle discipline proprie di ciascuna abilitazione anche mediante laboratori di didattica delle discipline medesime;
- d) l'acquisizione di competenze legate alla metodologia e alla pratica dell'insegnamento mediante attività di laboratorio e tirocinio;
- e) l'acquisizione, facoltativa, di ulteriori competenze metodologiche e operative nel settore dell'handicap per la formazione di insegnanti di sostegno.

Articolo 1.3

Durata e articolazione della S.I.C.S.I.

1. La S.I.C.S.I. è articolata in Indirizzi comprendenti ciascuno una pluralità di Classi di abilitazione all'insegnamento. I Corsi hanno durata biennale.
2. I Comitati di Ateneo di cui all'art. 1.7 deliberano su eventuali abbreviazioni di Corso in relazione ai crediti formativi riconosciuti. La valutazione di tali crediti può comportare una riduzione dei tempi di formazione sino ad un massimo di due semestri. Chi, in possesso di un'abilitazione conseguita nell'ambito di una Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti, intenda acquisirne un'altra, può, su delibera del Comitato di Ateneo, in base alla valutazione dei crediti, conseguirla in uno o più semestri.
3. Entro la fine del primo semestre, la S.I.C.S.I. può prescrivere ad allievi che non siano in possesso delle specifiche competenze disciplinari l'eventuale completamento, entro la fine del terzo semestre, delle competenze, tramite la frequenza ai corsi di insegnamento attivati presso gli Atenei della Campania o, per quanto di competenza, presso i Conservatori, gli Istituti musicali pareggiati, le Accademie di Belle Arti eventualmente convenzionate con la S.I.C.S.I.. La frequenza di detti insegnamenti ed il superamento dei relativi esami di profitto sono da intendersi come attività aggiuntive rispetto agli obblighi istituzionali dell'allievo.
4. Gli allievi ammessi ad una Classe di abilitazione possono, entro la fine del secondo semestre, essere iscritti come sovrannumerari ad altre Classi di abilitazione del medesimo Indirizzo o di Indirizzo disciplinare contiguo, qualora abbiano i necessari titoli di accesso a dette Classi. L'ammissione avviene secondo criteri definiti dai Comitati di Ateneo.
5. I Comitati di Ateneo redigono il Manifesto degli Studi ed approvano i piani di studio individuali.
6. Le attività didattiche includono il laboratorio ed il tirocinio. Le attività di laboratorio comprendono l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche. Il tirocinio è inteso come insieme delle esperienze svolte presso istituzioni scolastiche, al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative ed include anche le fasi di progettazione e verifica. All'attività di laboratorio e di tirocinio sono destinati i crediti previsti dalla normativa vigente.
7. L'attività didattica della S.I.C.S.I. si svolge in quattro semestri, che comportano una didattica frontale e assistita di mille ore, di cui non meno di duecento ore per gli insegnamenti dell'area comune, non meno di duecento ore per gli insegnamenti dell'area disciplinare, non meno di duecento ore per i laboratori e non meno di trecento ore per il tirocinio e comunque secondo le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente. A completamento delle tremila ore previste per il biennio, le attività di studio autonomo prevedono non meno di ottocento ore per gli insegnamenti dell'area comune, non meno di ottocento ore per gli insegnamenti dell'area disciplinare, non meno di centocinquanta ore per la preparazione dell'elaborato finale.
8. Gli allievi interessati a conseguire l'abilitazione per l'area di sostegno devono seguire due semestri di specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti all'integrazione scolastica, con almeno cento ore di tirocinio finalizzate a esperienze nel settore del sostegno. Anche gli allievi già in possesso di Diploma conseguito in una Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti possono integrare il proprio percorso formativo ai fini qui indicati con due semestri aggiuntivi, nell'ambito del numero annualmente programmato dal Comitato di Gestione della S.I.C.S.I..

9. La frequenza ai corsi e la partecipazione all'attività formativa sono obbligatorie. L'allievo è tenuto a seguire tutti i corsi previsti dal proprio piano di studi e a sostenere i relativi esami di profitto entro la fine del semestre successivo a quello di frequenza.

10. In caso di maternità e prestazione del servizio militare di leva gli allievi della S.I.C.S.I. possono chiedere la sospensione temporanea degli effetti dell'iscrizione, di cui al comma precedente. Ulteriori forme di sospensione possono essere autorizzate di volta in volta dai Comitati di Ateneo per documentate ragioni di studio, salute, lavoro.

11. I Comitati di Ateneo deliberano l'eventuale esclusione di allievi che non abbiano ottemperato ai loro obblighi didattici.

12. L'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nella Scuola di Specializzazione si articola in una prova scritta consistente nella progettazione di un percorso didattico, eventualmente articolato in unità o moduli, relativo ad insegnamenti predisposti, prima dello svolgimento della prova, dalla Commissione Giudicatrice ed in un colloquio, consistente nella presentazione e discussione di una relazione nella quale il candidato riesamina criticamente le attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione, nonché nella illustrazione dello schema di progettazione realizzato in sede di prova scritta. Le modalità di svolgimento dell'esame nonché la costituzione delle Commissioni Giudicatrici per l'ammissione alla Scuola e delle Commissioni Giudicatrici per l'esame finale sono contenute nel D.I. 4 giugno 2001 n° 268.

Articolo 1.4

Ammissione alla S.I.C.S.I.

1 Il numero degli ammissibili alla S.I.C.S.I., stabilito annualmente con Decreto Ministeriale su proposta del Comitato di Gestione, è distribuito dal predetto Comitato tra le Sezioni della Scuola nei diversi Indirizzi e Classi. Ciascuna Sezione provvede all'emanazione del bando di concorso riferito ai posti assegnati dal Comitato di Gestione e cura le conseguenti procedure selettive. Il Comitato di Gestione approva uno schema-tipo di bando di concorso che dovrà essere adottato da ciascuna Sezione.

2. L'espletamento delle procedure selettive è disposto da ciascuna Sezione, nel rispetto delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione fissate con apposito Decreto Ministeriale in conformità all'art. 4, comma 1, della L. 2 agosto 1999 n° 264.

3. Possono concorrere alle prove di ammissione alla S.I.C.S.I. i cittadini italiani e i cittadini comunitari in possesso di titolo di studio universitario valido per l'insegnamento nelle scuole dei rispettivi paesi.

4. Alla S.I.C.S.I. possono essere ammessi come sovranumerari cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti da una Istituzione universitaria italiana, previo parere del Comitato di Gestione, che tenga conto anche di eventuali specifici accordi internazionali.

Articolo 1.5

Ordinamento didattico

1. Contenuti minimi qualificanti indispensabili al conseguimento dell'obiettivo formativo della S.I.C.S.I. sono le attività didattiche afferenti alle seguenti aree e ai relativi settori scientifico-disciplinari, delle quali il manifesto degli studi determina annualmente i relativi crediti:

Area 1. Scienze dell'Educazione e della formazione della funzione docente: promuove conoscenze e competenze nell'ambito delle problematiche riguardanti i processi e le metodologie di apprendimento e di insegnamento; le caratteristiche dello sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale e delle problematiche

dell'identità e delle differenze di genere e di etnia; le competenze metodologiche e operative nel settore dell'handicap e dello svantaggio; il ruolo e la funzione dell'organizzazione scolastica e della figura dell'insegnante nel contesto storico-sociale; i processi e le metodologie di valutazione; l'uso delle tecnologie informatiche e multimediali; gli elementi di legislazione scolastica; gli elementi di comparazione internazionale, anche storica, dei sistemi formativi e dell'organizzazione scolastica.

Area 2. Area delle didattiche disciplinari: comprende le attività didattiche finalizzate all'approfondimento metodologico delle aree disciplinari e all'acquisizione di conoscenze storiche ed epistemologiche riguardanti le specifiche discipline caratterizzanti ciascuna classe di abilitazione, i rapporti fra esse, la riflessione sui problemi di insegnamento apprendimento disciplinare e sulle metodologie di ricerca didattica utilizzate; l'uso delle specifiche tecnologie didattiche e multimediali.

Area 3. Laboratorio disciplinare ed interdisciplinare, con specifico riferimento ai contenuti formativi degli Indirizzi. Obiettivi del laboratorio sono: le applicazioni di competenze specifiche per le attività di insegnamento; la determinazione degli obiettivi didattici; la scelta dei contenuti e il loro inserimento curriculare; la scelta e la costruzione collaborativa di strategie di insegnamento e di verifica dei risultati dell'apprendimento.

Area 4. Tirocinio didattico professionale: ha come obiettivo la produzione di competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione didattica e formativa, all'uso critico delle tecnologie didattiche e allo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti costruttivi e di collaborazione nelle interazioni istituzionali e sociali richieste dall'attività professionale. Elementi caratterizzanti sono: l'elaborazione, l'organizzazione, la sperimentazione nella scuola e la valutazione di progetti di lavoro e di ricerca didattica, sia nell'ambito dell'indirizzo che dell'interindirizzo; lo stretto coordinamento con le attività dei laboratori didattici dell'area delle scienze dell'educazione e dei laboratori di didattica disciplinare delle aree specifiche; lo stretto coordinamento con il lavoro di dissertazione per l'esame finale.

2 . La S.I.C.S.I. è articolata nei seguenti Indirizzi previsti dalla normativa vigente in materia:

- Scienze naturali;
- Fisico-informatico-matematico;
- Scienze umane;
- Linguistico-letterario;
- Lingue straniere;
- Economico-giuridico;
- Arte e disegno;
- Musica e spettacolo;
- Sanitario e della prevenzione;
- Tecnologico;
- Scienze motorie.

3 Gli Indirizzi, le relative Classi di abilitazione ed i rispettivi insegnamenti vengono attivati secondo le modalità definite all'art. 1.7, cc. 6 - 9 - 10 del presente Regolamento Didattico.

4. Le attività didattiche della S.I.C.S.I. si svolgono di norma fra il 1° settembre e il 31 luglio.

5. I Comitati di Ateneo stabiliscono, per ciascuna Sede, sulla base delle proposte dei Consigli di Indirizzo e dei Consigli di Area Comune, l'inizio e la fine dei corsi, dei laboratori e delle attività di tirocinio di ciascun Anno Accademico, nonché la durata delle interruzioni fra i cicli delle lezioni.

Articolo 1.6
Personale docente

1 . L'attività di insegnamento nella S.I.C.S.I. è svolta di norma da professori e ricercatori delle Università convenzionate e per loro costituisce - previa autorizzazione, ove prevista, dell'Università di appartenenza - adempimento dei doveri accademici ai sensi della normativa vigente. Le attività svolte dai docenti concorrono al completamento degli impegni didattici previsti dallo stato giuridico; qualora siano svolte al di fuori dell'impegno di legge vengono remunerate secondo la normativa vigente. Le aule, i laboratori, le attrezzature e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario vengono messi a disposizione dalle singole sedi consorziate presso cui le attività della S.I.C.S.I. si svolgono.

2. Per le attività di insegnamento e di laboratorio possono essere impiegati docenti a contratto. L'utilizzo di tale personale avviene quando sia stata verificata la piena utilizzazione o l'indisponibilità dei docenti universitari di ruolo nelle strutture didattiche o quando non esistano tra essi le competenze ritenute necessarie. Nei contratti devono essere indicati gli adempimenti didattici e organizzativi che il titolare è tenuto a rispettare. Le delibere di attribuzione devono dare conto della specifica competenza e qualificazione dell'esperto proposto e indicare la denominazione dell'insegnamento o dell'attività formativa, il periodo di svolgimento della prestazione, il numero di ore richiesto, il corso di area comune o di indirizzo a cui l'insegnamento afferisce e il compenso per la prestazione. I contratti sono rinnovabili secondo le disposizioni vigenti. I Comitati di Ateneo possono proporre l'attivazione di contratti integrativi con studiosi di alta qualificazione per lo svolgimento di particolari attività formative.

3. Sulla base di intese con le autorità scolastiche competenti e nel rispetto della normativa vigente, le attività di tirocinio sono curate dagli insegnanti delle scuole utilizzati presso la S.I.C.S.I. in qualità di supervisori al tirocinio. La supervisione del tirocinio e il coordinamento con altre attività didattiche sono realizzati dalla S.I.C.S.I. sulla base della normativa vigente.

4. E' prevista l'attivazione di opportune forme di collaborazione con Enti locali e la stipula di convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonché con Accademie di Belle Arti, Conservatori, Istituti musicali pareggiati, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio.

5. Il Direttore della S.I.C.S.I. è responsabile del buon andamento delle attività della stessa e si avvale a tal fine della collaborazione dei Coordinatori di Sede e dei Responsabili di Indirizzo e di Area Comune. Per la valutazione dell'adempimento dei doveri didattici dei docenti si adottano i criteri e le procedure previsti per analoghe valutazioni didattiche negli Atenei cui fanno riferimento le Sezioni della S.I.C.S.I..

Articolo 1.7
Organi della S.I.C.S.I.

1. Gli organi della S.I.C.S.I. si suddividono in Organi Centrali ed Organi di Sezione.

2. Sono Organi Centrali della S.I.C.S.I.:
il Direttore della Scuola
il Comitato di Gestione

3. Sono Organi di ciascuna Sezione della S.I.C.S.I.:
il Coordinatore di Sede responsabile della Sezione
il Comitato di Ateneo
il Consiglio di Area Comune
il Responsabile di Area Comune

i Consigli di Indirizzo
i Responsabili di Indirizzo

4. Il Direttore è responsabile dell'amministrazione della S.I.C.S.I.. Spetta al Direttore:

- a) coordinare e sovrintendere alle attività della S.I.C.S.I.;
- b) curare i rapporti con i Ministeri interessati, con le altre Scuole, con il Comitato Regionale di Coordinamento Universitario per la Campania, con gli Atenei concorrenti, con le istituzioni scolastiche, con tutte le altre Amministrazioni ed Enti interessati;
- c) convocare e presiedere il Comitato di Gestione;
- d) predisporre le previsioni finanziarie generali, correlate alle attività della S.I.C.S.I..

5. Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università sede amministrativa centrale tra i docenti universitari di ruolo che svolgono attività didattica nella S.I.C.S.I. e che afferiscono all'Ateneo che ne ha rappresentanza e che ne costituisce la sede amministrativa centrale.

6. Il Comitato di Gestione svolge tutti i compiti di collegamento tra le varie Sezioni della Scuola e coadiuva il Direttore nelle sue funzioni di carattere amministrativo-contabile. Esso è presieduto dal Direttore ed è composto dai Coordinatori di Sede responsabili di Sezione.

In particolare spetta al Comitato di Gestione:

- a) coordinare i criteri, le modalità e i tempi dell'attività generale e del lavoro didattico della S.I.C.S.I.;
- b) istruire, per ciascun ciclo, le proposte relative all'attivazione degli indirizzi e delle classi, eventuali accorpamenti, nonché i relativi contingenti di posti da attivare nelle varie Sezioni;
- c) ripartire le risorse comuni della S.I.C.S.I. fra le varie Sezioni, in relazione all'impegno delle stesse nelle attività della S.I.C.S.I.;
- d) deliberare i criteri di ammissione alla S.I.C.S.I.;
- e) individuare le tipologie retributive per le diverse funzioni docenti all'interno della S.I.C.S.I.;
- f) proporre all'Università che ha la rappresentanza della S.I.C.S.I. eventuali convenzioni, che abbiano carattere unitario rispetto alla S.I.C.S.I., da stipulare con le strutture scolastiche in particolare ai fini del tirocinio, o con altri Enti e Amministrazioni;
- g) verificare la funzionalità complessiva della programmazione e dell'attività della S.I.C.S.I. mediante l'approvazione di una relazione annuale da trasmettere ai Senati Accademici delle Università convenzionate.
- h) designare, per ciascun Indirizzo, tra i Responsabili di Indirizzo delle varie Sezioni di cui al comma 11, un Rappresentante di Indirizzo, con il compito di curare i necessari raccordi tra le attività delle varie Sezioni relative all'Indirizzo, nonché i rapporti con le Scuole di altre Regioni
- i) designare, tra i Responsabili di Area Comune delle varie Sezioni di cui al comma 11, un Rappresentante di Area comune, con il compito di curare i necessari raccordi tra le attività delle varie Sezioni relative all'Area comune, nonché i rapporti con le Scuole di altre Regioni.

7. Per ciascuna Sezione della S.I.C.S.I. il Coordinatore di Sede:

- a) coadiuva il Direttore nei rapporti della S.I.C.S.I. con l'Ateneo di appartenenza, con le istituzioni territoriali e con le strutture scolastiche presenti nel relativo bacino di utenza;
- b) è responsabile delle attività organizzative e didattiche della propria sede;
- c) è il referente territoriale delle convenzioni stipulate con le strutture scolastiche ai fini delle attività di tirocinio e, a tale scopo, cura i rapporti con i responsabili scolastici;
- d) nomina, sentiti i Responsabili di Indirizzo e di Area comune, le Commissioni per la selezione dei supervisori al tirocinio e per gli esami di profitto;
- e) convoca e presiede il Comitato di Ateneo.

Il Coordinatore di sede è nominato dal Rettore del suo Ateneo tra i professori universitari di ruolo dell'Ateneo che svolgono attività didattica nella S.I.C.S.I..

8. Per ciascuna Sezione della S.I.C.S.I. il Comitato di Ateneo è presieduto dal Coordinatore di Sede ed è composto da:

- a) Responsabili di Indirizzo e di Area Comune attivati presso la Sede di cui al successivo comma 11, designati dal Rettore dell'Ateneo di appartenenza;
- b) un docente per ciascuna Classe attivata presso la Sede, designato dal Responsabile di indirizzo cui afferisce la Classe;
- c) un rappresentante dei supervisori al tirocinio operanti presso la Sede;
- d) due specializzandi eletti tra i rappresentanti dei Consigli di Indirizzo.

9. Spetta al Comitato di Ateneo:

- a) coordinare i criteri, le modalità e i tempi dell'attività generale e del lavoro didattico della S.I.C.S.I. presso la Sede;
- b) redigere il Manifesto degli Studi;
- c) definire la o le Facoltà di riferimento degli Indirizzi e dell'Area Comune;
- d) proporre all'Università di afferenza le convenzioni, che abbiano carattere locale, da stipulare con le strutture scolastiche in particolare ai fini del tirocinio, o con altri Enti e Amministrazioni;
- e) formulare la programmazione della gestione delle risorse finanziarie di pertinenza della sede in coerenza con la programmazione delle attività della Sezione della Scuola;
- f) approvare, su proposta dei Consigli di Indirizzo, i provvedimenti riguardanti le carriere degli allievi della Sede e in particolare i piani di studio individuali.

10. La copertura degli insegnamenti è effettuata dalla o dalle Facoltà di riferimento degli Indirizzi e dell'Area Comune.

11. Presso ciascuna Sezione della S.I.C.S.I. sono costituiti i Consigli di Indirizzo e il Consiglio di Area Comune limitatamente alle attività che hanno luogo nella Sede. I Responsabili di Indirizzo e di Area Comune convocano e presiedono i rispettivi Consigli.

I Consigli di Indirizzo sono composti da:

- a) tutti i docenti dell'Indirizzo, inclusi i professori a contratto, che svolgano almeno 20 ore di attività didattica nei corsi e nei laboratori;
- b) i supervisori al tirocinio dell'Indirizzo;
- c) due rappresentanti degli specializzandi, eletti tra gli iscritti all'Indirizzo.

Il Consiglio di Area Comune è composto da:

- a) tutti i docenti dell'Area Comune, inclusi i professori a contratto, che svolgano almeno 20 ore di attività didattica nei corsi e nei laboratori;
- b) i supervisori al tirocinio della Sede;
- c) due specializzandi eletti tra i rappresentanti nei Consigli di Indirizzo.

Ai Consigli di Indirizzo e al Consiglio di Area Comune spettano la programmazione, i piani di sviluppo e il coordinamento dell'attività didattica di propria pertinenza. Ai Consigli di Indirizzo spettano inoltre il lavoro istruttorio e le proposte al Comitato di Ateneo di provvedimenti riguardanti le carriere degli allievi della Sede e in particolare i piani di studio individuali.

Articolo 1.8

Norme finali e transitorie

1. Le rappresentanze degli allievi e dei supervisori al tirocinio, di cui all'art. 1.7, cc. 8-9-11, vengono elette dalle rispettive categorie secondo modalità stabilite dai Comitati di Ateneo in relazione all'attivazione dei diversi anni di corso e dei diversi indirizzi. La mancata designazione di tali rappresentanze non invalida la costituzione dei relativi Organi.
2. Le procedure elettorali e le altre materie relative al funzionamento della S.I.C.S.I. e dei suoi organi nonché le materie riguardanti i rapporti amministrativi con l'istituzione scolastica sono regolate dalle norme deliberate dal Comitato di Gestione e dai Comitati di Ateneo, secondo le relative competenze.
3. I mandati dei Responsabili di Indirizzo e di Area Comune hanno la durata di quattro Anni Accademici e sono rinnovabili.
4. Gli Organi della S.I.C.S.I. hanno il compito di procedere periodicamente alla verifica delle varie attività, a un confronto con le esperienze maturate dalle altre Scuole e a un generale ripensamento dei contenuti e dei curricula, anche in considerazione delle modifiche che nel frattempo dovessero intervenire nei corsi di studio universitari.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento Didattico si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia.